

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 27

Riconoscimento e sostegno del progetto "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere".

(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

Art. 1

(Riconoscimento del progetto "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere)

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto dei principi statutari e al fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà, dell'etica, della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo, riconosce, valorizza e sostiene il progetto culturale "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere" promosso dall'Associazione culturale no profit per il bene sociale, di seguito Biesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale della Calabria promuove e sostiene il premio culturale "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere".

Art. 2

(Sostegno e promozione regionale)

1. Il sostegno regionale consiste nel finanziamento del premio culturale di cui all'articolo 1, pari a cinque borse di studio dell'importo di 2.000,00 euro ciascuna, da assegnare a studenti o classi di istituti scolastici di ogni ordine e grado a seguito di partecipazione al concorso bandito annualmente, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, dall'Associazione Biesse.
2. Il premio è conferito a coloro i quali si classificano primi, a seguito della valutazione della commissione giudicatrice individuata nel bando di concorso.
3. Il dipartimento regionale competente in materia di istruzione, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale, ad inizio di ogni anno scolastico, trasmette a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale una comunicazione finalizzata a diffondere i contenuti del progetto "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere", promuoverne le iniziative e favorirne la più ampia adesione.

Art. 3

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini dell'erogazione dei premi, l'Associazione Biesse produce, al competente settore del Consiglio regionale della Calabria, la documentazione attestante l'individuazione dei beneficiari e degli importi delle borse di studio da erogare.
2. Il Consiglio regionale provvede all'erogazione degli importi relativi ai premi direttamente ai beneficiari o, in caso di soggetti minori, a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate al Programma U.04.07 - Diritto allo studio - dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.